

RG 17960/2024

**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Sezione Terza Civile

Il Giudice dott. Luca Martinat,

preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n. 37137/2022);

preso atto, quindi, delle "note scritte" sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;

preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenzi processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (*id est*: lettura della sentenza alla presenza delle parti);

Pronuncia la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO****SEZIONE TERZA CIVILE**

In persona del Giudice Unico **dott. Luca Martinat**

nella causa di cui al **RG n. 17960/2024**

promossa da:

rappresentata e difesa dall'avv.

;

attrice

contro

s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti

;

convenuta

avente ad oggetto: contratto di vendita di beni mobili

all'udienza di discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. con termine per note scritte alli 10.06.2025 ore 8.30,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui
citava in giudizio s.r.l. in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4735/2024 con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di € 36.722,00, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di pagamento della fattura n. 36 del 02.05.2024 emessa dalla convenuta per il saldo della fornitura di un addolcitore bilinea con due colonne e un filtro a cartuccia. In particolare Pt_1 chiedeva, in via pregiudiziale, la sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione della procedura di composizione negoziata della crisi avviata in data 28.08.2024 mentre, nel merito, rilevava l'inesistenza del credito per mancata consegna della merce e chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui s.r.l. contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione rappresentando: 1) l'infondatezza della richiesta di sospensione del giudizio formulata dall'attrice; 2) l'infondatezza della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; 3) il proprio diligente

adempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto e consistenti nella costruzione del bene e nella messa a disposizione dello stesso a favore di presso il proprio stabilimento; 4) di aver infatti comunicato, dapprima telefonicamente e poi tramite pec del 02.05.2024, l'avviso di merce pronta a invitandola a procedere al ritiro; 5) che nonostante i numerosi solleciti (doc. 8-10 comparsa di costituzione) non provvedeva al ritiro della merce né al pagamento del saldo per la fornitura; 6) di aver quindi intimato il pagamento di quanto dovuto tramite comunicazione pec in data 19 giugno 2024; 7) di aver ricevuto da na comunicazione pec del 17.07.2024 con cui riconosceva integralmente il credito di e il proprio inadempimento;

- considerato che con ordinanza del 28.03.2025 il Giudice, rilevando l'assenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c., rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;

- rilevato che il Giudice non accoglieva le istanze di prova dedotte dalla sola parte convenuta e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 10.06.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;

RITENUTO

- che in via preliminare deve essere rigettata la richiesta di sospensione del giudizio formulata da parte attrice (per quanto non più formalmente reiterata nelle conclusioni precisate);
- che, infatti, al riguardo va detto che in base all'art. 295 c.p.c. il giudice ha l'obbligo di disporre la sospensione del processo quando esiste una controversia, dal cui esito dipenda la decisione della causa, da decidere in un separato giudizio;
- che ai fini della sospensione necessaria del processo è quindi necessaria la pendenza di un altro giudizio civile, penale o amministrativo, mentre la procedura stragiudiziale – quale la composizione negoziata della crisi d'impresa – non è idonea ad arrestare il processo e lo stesso vale per l'apertura di una procedura di concordato semplificato di cui parte opponente ha dato atto nella memoria conclusiva;
- che anche la giurisprudenza maggioritaria afferma che il giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. solo in pendenza di un'altra controversia: *"L'art. 295 c.p.c., nel prevedere la **sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa**, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente **con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati**, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri*

*fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad **un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti***" (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 16844 del 3 ottobre 2012);

- che, in secondo luogo, il giudice deve procedere alla sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. solo nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la controversia pendente abbia carattere pregiudiziale: "La sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità" (Cass. 12 maggio 2003 n. 7195; Cass. 27 luglio 2001 n. 10284; Cass., Sez. Un., 6 giugno 2000 n. 408);
- che anche le altre ipotesi di sospensione disciplinate dal codice di rito (art. 337 comma 2 c.p.c., art. 279 comma 4 c.p.c., art. 129 bis comma 1 disp. att. c.p.c., 398 comma 4 c.p.c., art. 819 bis c.p.c.) prevedono come presupposto imprescindibile per l'arresto del processo la pendenza di un'altra causa con carattere pregiudiziale;
- che nel caso di specie alcuna norma impone la sospensione del processo di cognizione in caso di avvio di procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa (procedura peraltro nel frattempo naufragata) o in caso di concordato semplificato (procedura in corso);
- che il Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (D. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), infatti, pur attribuendo all'imprenditore che accede alle suddette procedure una serie di misure protettive del patrimonio – tra cui la sospensione delle procedure esecutive e cautelari (pignoramenti mobiliari e immobiliari, sequestri, procedure per la dichiarazione di fallimento e altre procedure concorsuali) – non prevede la sospensione del processo di cognizione;

- che, pertanto, stante la mancanza di una questione pregiudiziale e l'assenza di una norma che preveda espressamente la sospensione del processo per le ipotesi in esame, la richiesta di sospensione del giudizio avanzata da parte attrice deve essere respinta;
- che, poi, anche per quanto riguarda il merito l'opposizione risulta infondata;
- che, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677);
- che, nel caso di specie, parte convenuta ha adeguatamente provato l'esistenza del rapporto contrattuale e il proprio corretto adempimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso mentre Pt_1 non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato di aver pagato i compensi pattuiti per la fornitura né avendo provato circostanze idonee a giustificare il mancato pagamento;
- che, in particolare, le parti hanno concluso un contratto che prevedeva il versamento di un importo pari al 30% all'ordine, un ulteriore 40% alla consegna dei materiali da intendersi effettuata ad avviso di merce pronta e il saldo del restante 30% a sessanta giorni dalla consegna (doc. 1-3 comparsa di costituzione), circostanza non contestata tra le parti;
- che Pt_1 provvedeva regolarmente al pagamento della fattura n. 13 del 26.02.2024 (doc. 4 comparsa) emessa al momento dell'ordine d'acquisto, altra circostanza non contestata tra le parti;
- che, successivamente, nel mese di aprile/maggio 2024 nonostante l'avviso di merce pronta, comprovata dai numerosi solleciti inviati dalla convenuta tramite pec (doc. 5-9 comparsa), non procedeva al ritiro del bene presso lo stabilimento di né al pagamento del saldo della fornitura;

- che, per quanto riguarda il pagamento dell'importo previsto alla consegna o ad avviso di merce pronta, pari ad € 20.984,00, non ha mai contestato tale debenza. Anche nel presente giudizio, infatti, parte attrice si è riferita unicamente all'importo dovuto quale saldo a 60 giorni dalla consegna: *"Pertanto, nel caso di specie, dove per stessa ammissione di controparte la merce non è mai stata ritirata dalla compratrice e/o dal suo spedizioniere, non si può ritenere che vi sia stata alcuna consegna. Di conseguenza l'importo pari ad Euro 15.738,00 non poteva essere richiesto né tantomeno inserito in fattura, né tantomeno azionato in via monitoria nel presente giudizio trattandosi di credito mai maturato, non scaduto e, di conseguenza, non esigibile"* (pag. 6 atto di citazione in opposizione);
- che, invece, in relazione all'ulteriore credito di € 15.738,00 previsto a saldo della fornitura parte attrice ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per la mancata consegna del bene;
- che sul punto occorre premettere che la consegna della cosa venduta costituisce una delle obbligazioni principali del venditore ai sensi dell'art. 1476 c.c.;
- che per adempiere all'obbligo di consegna il venditore non può limitarsi a rendere disponibile il bene ma deve fare in modo che il compratore possa prenderne effettivamente il possesso;
- che in riferimento a questo aspetto la giurisprudenza afferma che: *"Il venditore deve trasferire al compratore non soltanto la proprietà ed il possesso giuridico, ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto, essendo la consegna dello stesso l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata. Ne consegue che costituisce obbligo del venditore, tenuto ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, adoperarsi fattivamente perché l'acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto"* (Cass., Sez. II, sentenza n. 7171 del 22 marzo 2018);
- che, tuttavia, il compratore deve cooperare con il venditore per rendere possibile la consegna;
- che anche la Corte di cassazione ha infatti stabilito che il compratore ha l'obbligo di ritirare il bene mobile venduto e di prenderne consegna: *"Il compratore ha il dovere di ricevere la cosa acquistata e di mettere così il venditore in grado di liberarsi dalla relativa obbligazione della consegna, ma una mora accipiendi del compratore può configurarsi solo dopo la scadenza del termine contrattuale all'uopo stabilito dalle parti o altrimenti determinato dalla legge e sempre che la consegna della cosa sia stata offerta dal venditore al compratore nei modi di legge, ovvero*

quest'ultimo non abbia compiuto quanto necessario per mettere il venditore in condizione di adempiere la suindicata obbligazione" (Cass., Sez. II, sentenza n. 1981 del 21 marzo 19839);

- che nel caso in esame ha documentalmente provato di aver messo a disposizione di il bene oggetto del contratto, invitandola più volte a ritirare la merce presso il proprio stabilimento tramite l'avviso di merce pronta e i successivi solleciti (doc. 5-9 comparsa), come previsto dal contratto;
- che tale invito risulta conforme pure alla disciplina codicistica che in materia di compravendita di beni mobili stabilisce che, in mancanza di patto contrario, la consegna debba avvenire nel luogo in cui si trovava il bene al momento della vendita ovvero nel luogo in cui il venditore aveva la sede dell'impresa e che le spese di spedizione siano a carico del compratore (art. 1510 c.c.);
- che, peraltro, nel caso di specie le parti avevano pattiziamente determinato le modalità di consegna della merce, modalità da considerare prevalenti su quelle codicistiche non essendo queste norme imperative;
- che, infatti, dall'offerta formulata da in data 19.02.2024 accettata dall'opponente (doc. 2 e 3 comparsa) si ricava che il trasporto ed il ritiro della merce erano oneri a carico di che avrebbe dovuto organizzare il ritiro della merce presso lo stabilimento dell'opposta una volta ricevuto l'avviso di merce pronta (fatto avvenuto a fine aprile 2024 a mezzo comunicazione telefonica, e ribadito a mezzo pec nel mese di maggio 2024);
- che, in effetti, la stessa parte attrice nell'atto di citazione in opposizione ha dichiarato: "*Vero è che l'ordine di acquisto contiene la dicitura di "porto assegnato"... Per porto assegnato si intende un tipo di spedizione in cui è il destinatario a doversi assumere la responsabilità della merce, pagando tutti i costi di spedizione dalla partenza fino all'arrivo a destinazione"* (pag. 5 e 6 atto di citazione);
- che, in effetti, la conferma d'ordine prevedeva per la consegna la formula INCOTERMS ex works – franco fabbrica – porto assegnato, che inequivocabilmente richiamano il medesimo concetto (ex works e franco fabbrica, in particolare hanno lo stesso significato, mentre porto assegnato è riferito fondamentalmente al fatto che spetta al compratore sostenere i costi di spedizione), ovvero che la consegna della merce doveva avvenire mediante la messa a disposizione della stessa presso la sede del venditore che in tal modo si liberava di ogni

obbligazione e responsabilità, essendo a questo punto onere esclusivo del compratore quello di organizzare e procedere al ritiro della merce stessa a sue spese;

- che sul significato della clausola ex works (di cui franco fabbrica è la traduzione italiana) la Corte di Giustizia UE con le note sentenze del 25.02.2010 (causa C-381/08, nota come "Pt_2") e del 09.06.2011 (causa C-87/10, nota come "Electrosteel Europe" ove la Corte ha affermato che *"al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice adito deve tener conto di tutti i termini e le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale"*), ha affermato che la determinazione contrattuale del luogo di consegna della merce può avvenire anche tramite l'accettazione di una clausola Incoterms® Ex Works, principio dunque perfettamente applicabile nella fattispecie in esame;
- che, analogamente, la Cassazione ha affermato che clausole come quelle contenute nel contratto oggetto di causa (ovvero ex works – franco fabbrica) non si limitano a disciplinare le modalità di trasferimento del rischio *"ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdizione"* (Cass. n. 11346/2023);
- che, pertanto, dalla ricostruzione appena operata risulta che le spese di spedizione e il ritiro della merce erano oneri a carico esclusivo di Pt_1 avendo la resistente adempiuto al proprio obbligo di consegna del bene mediante la comunicazione di merce pronta presso il proprio stabilimento inoltrata all'opponente, che, di conseguenza, dal mese di aprile 2024 si trova in una situazione di colpevole mora del creditore per non aver ritirato la merce: i fatti successivi alla mora, pertanto, non sono in alcun modo opponibili alla resistente;
- che, evidentemente, una clausola siffatta non può essere considerata contraria a buona fede sia in quanto conforme a previsione del diritto commerciale internazionale e nazionale sia in quanto una clausola che attribuisce al compratore la responsabilità del ritiro della merce non può, francamente, ledere i diritti del compratore stesso;
- che, nella vicenda in esame, quindi, nonostante i numerosi solleciti di volti alla consegna del bene, non ha mai colpevolmente provveduto a prelevare il bene acquistato, condotta che non può dunque escludere il diritto dell'opponente di ricevere il compenso del saldo;

- che, infatti, in base agli accordi vigenti tra le parti l'opponente avrebbe dovuto pagare l'intero saldo della fornitura entro 60 giorni dalla consegna (evento occorso nel mese di aprile 2024 sulla base delle previsioni contrattuali in forza delle clausole ex works – franco fabbrica – porto assegnato), come del resto implicitamente ammesso dalla comunicazione pec del 11.07.2024 (doc. 12 comparsa) con cui dopo aver manifestato le proprie difficoltà a saldare il debito, si offriva di pagare sia i € 20.984,00 che i € 15.738,00 entro il 30.09.2024;
- che tale documento integra implicitamente un riconoscimento di debito da parte di poiché le dichiarazioni ivi contenute rivelano inequivocabilmente la consapevolezza dell'esistenza del debito e la volontà di adempiere;
- che anche la giurisprudenza ammette che il riconoscimento di debito possa essere desunto dai comportamenti concludenti del debitore, si afferma infatti che: *"Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà"* (Cass. 9097/2018; 15353/2002);
- che ai sensi dell'art. 1988 la promessa di pagamento e la ricognizione del debito producono l'effetto di invertire l'onere della prova dell'esistenza del debito: *"La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c. — nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate — un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito."* (Cass. 1/12/2003 n. 18311), onere nel caso di specie non assolto;
- che nel caso in esame, mancando qualsiasi elemento di prova contraria, il credito vantato da nei confronti di deve quindi ritenersi provato;

- che, invece, la domanda di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione, dovuta a causa di forza maggiore, formulata per la prima volta da **Pt_1** nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. deve ritenersi inammissibile in quanto tardivamente formulata;
- che per giustificare tale domanda parte attrice ha richiamato il crollo di un proprio capannone, posto a copertura dell'impianto di macinazione delle scorie di alluminio, avvenuto a causa delle precipitazioni violenti del 10.09.2024 e del 16.10.2024;
- che tale circostanza, precedente all'instaurazione del presente giudizio, avrebbe dovuto essere allegata nel primo atto di opposizione e sempre in tale sede parte attrice avrebbe dovuto avanzare la relativa domanda di risoluzione;
- che, infatti, la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. consente di allegare nuove domande o eccezioni ma solo se derivano dalle domande o eccezioni sollevate dalle altre parti o se sono una modifica o una precisazione di quelle già presentate;
- che, in ogni caso, la domanda è infondata anche nel merito dal momento che il crollo del capannone è avvenuto successivamente alla consegna della merce (evento da riportare ai mesi di aprile/maggio 2024), sicché non può aver alcun rilievo nella fattispecie in esame dal momento che l'allegata impossibilità nel caso di specie è intervenuta quando, da diversi mesi, il bene era già stato regolarmente consegnato all'opponente, che dunque non può legittimamente addurre un evento occorso 5 mesi dopo la consegna del bene quale causa di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta: quando l'evento posto a base dell'impossibilità sopravvenuta è occorso, infatti, il rischio era già integralmente passato a carico dell'opponente, essendo da questo punto di vista del tutto irrilevante il mancato ritiro del bene da parte dell'opponente, non potendo certo questi giovarsi del proprio precedente inadempimento!
- che, pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- che deve essere invece accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
- che, infatti, *"la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti*

dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018);

- che, in altre parole, (ex multis, Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487 reperibile in www.dejure.it), "in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate; a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato", nonché Trib. Udine, 22 agosto 2018, n. 1039 reperibile in www.dejure.it: "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice-opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa";
- che nel caso di specie ritiene il Tribunale che la formulazione di un'opposizione fondata su richieste di sospensione non previste dalla legge, interpretazioni di clausole contrattuali in modo palesemente contrarie al loro significato e richieste di risoluzioni del contratto per impossibilità sopravvenuta fondate su fatti successivi alla consegna della merce connotino di

temerarietà l'opposizione stessa, che pertanto deve essere sanzionata ex art. 96 c.p.c., terzo comma, con il riconoscimento in via equitativa alla convenuta di una somma pari alle spese legali riconosciute alla convenuta stessa senza gli accessori di legge (sulla misura del danno parametrato alle spese legali: Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 17902 del 4 luglio 2019), oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma (trattandosi di obbligazione di valore gli interessi devono essere riconosciuti d'ufficio: Cassazione civile, sez. un., 30/10/2008, n. 26008), con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

- che, infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in misura conforme ai parametri medi (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) per tutte le fasi processuali, ad eccezione del parametro relativo alla fase decisoria, liquidato in misura pari ai valori minimi stante la modesta attività processuale ivi espletata:

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
nel contraddittorio delle parti,
visti gli artt. 281 *sexies* e 127 *ter* c.p.c.:

Rigetta l'opposizione e le domande tutte formulate da _____ e
per l'effetto **conferma** il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna ex art. 96 c.p.c., terzo comma, _____ a pagare a favore
di _____ s.r.l. la somma di € 6.164,00 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo
comma, con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Condanna _____ a pagare a favore di _____ s.r.l. le spese di lite
di questo giudizio, spese che liquida in € 6.164,00 per compensi, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.

Così deciso in Torino il 17.06.2025.

Il Giudice
Luca Martinat